



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Ai Comuni della Sardegna interessati alle elezioni
comunali 2026

e, p.c. Alle Prefetture di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna del 7 e 8 giugno 2026, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno 2026. Autenticazione firme dei sottoscrittori. Utilizzo firma digitale in caso di impossibilità di firma autografa. Pubblicazione *curriculum vitae* e certificato casellario giudiziale dei candidati

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Il potere di autenticazione attribuito dall'art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 esercitano le funzioni autenticatorie esclusivamente nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio cui sono preposti; resta ferma, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la possibilità di procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni anche con riferimento a consultazioni elettorali non relative al medesimo ambito territoriale

In particolare, i segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. I Comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Si ricorda, infine, che le modalità di autenticazione sono indicate dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Utilizzo firma digitale in caso di impossibilità di firma autografa

L'articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, prevede la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità) o che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Si precisa, al riguardo, che tale modalità di sottoscrizione delle liste è stata ritenuta applicabile anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura. Agli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 27/2025, deve, pertanto, essere assicurata la possibilità di sottoscrivere, con le modalità previste dall'art. 20, comma 1-bis, del CAD, la dichiarazione di accettazione della candidatura contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

Occorre, inoltre, precisare che:

- il documento informatico munito di relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del citato art. 4, comma 1, deve essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato della certificazione medica attestante la sussistenza del grave impedimento fisico o della condizione legittimante l'esercizio del voto domiciliare;
- la firma digitale o elettronica non ha bisogno di essere autenticata in quanto, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del CAD, tale firma certifica già la provenienza certa dal soggetto sottoscrittore;
- le Commissioni e le Sottocommissioni elettorali circondariali, competenti all'esame delle candidature a norma degli artt. 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, devono verificare, con idoneo programma informatico, che la firma digitale sia valida, cioè non scaduta né revocata, e che il documento, oltre a contenere le informazioni richieste dalla legge, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Obblighi di pubblicazione *curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale dei candidati

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 prevede, anche in occasione delle elezioni amministrative, specifici obblighi di trasparenza a carico sia dei partiti, movimenti politici e liste - comprese le liste civiche - nonché dei candidati ad essi collegati che si presentino alle elezioni, sia del comune interessato dalla competizione elettorale.

In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è stabilito l'obbligo, per i partiti e i movimenti politici che si presentano alle elezioni, di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si presentano, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato in data non anteriore a 90 giorni rispetto a quella fissata per la consultazione elettorale (*comma 14*).

Tale obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione e l'inadempimento dello stesso determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 3 del 2019.

Ulteriori obblighi di trasparenza sono posti dalla stessa legge in capo ai Comuni ai quali si riferisce la consultazione elettorale.

Infatti, entro il 7° giorno antecedente la data dell'elezione (**31 maggio 2026**), i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia devono pubblicare i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di sindaco) all'interno dell'apposita sezione «*Elezioni trasparenti*» del proprio sito internet istituzionale, in maniera facilmente accessibile (*comma 15*). In particolare, la pubblicazione sul sito deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali documenti attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati si rinvia alla pubblicazione "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature 2026*", disponibile nel portale Sardegna Elezioni, sezione Normativa delle Elezioni amministrative 2026.

Il Direttore del Servizio

Alessandra Masuri

C_E425 - LA MADDALENA - 1 - 2026-05-04 - 0009827